

che porta le armi contro l'Africa potrebbe essere accolto sotto la nostra bandiera. Risponderò al generale Dabormida che nell'applicazione dei generali principii non si vuole sottilizzare con particolari eccezioni.

Non v'ha regola che non abbia la sua eccezione. Ma e che per questo? Non è colle piccole eccezioni che si governa, ma coi grandi precetti. Tuttavolta se il generale Dabormida vuole il mio schietto avviso sulla guerra africana; gli dirò che i beduini e gli arabi hanno anch'essi diritto di vivere liberamente e di governarsi coi proprii costumi e colle proprie leggi.

Si sostiene che i Francesi combattono per portare la civiltà nell'Arabia. Concedasi pure che la civiltà sia un bene; ma con qual diritto si porta la civiltà colla baionetta? Volete voi incivilire? Educate, persuadete, istruite; ma la civiltà portata colla sciabola e col cannone è poco meno della barbarie.

Un'altra eccezione mi faceva il generale Dabormida: supponeva egli che un soldato combattendo contro la causa dei popoli fosse diventato un grande capitano, e ci diceva: si dovrebbe forse respingerlo quando ci offrisse il suo braccio?

Io torno a ripetere che nessuna eccezione vuolsi mettere in campo quando si tratta di consacrare un grande principio: torno a dire che eccezioni ve ne sono in tutti i casi e sempre, e dopo di ciò soggiungo che il suo grande capitano, coronato di allori in vergognosa guerra, non avrei difficoltà a respingerlo deliberatamente. Se io tengo in gran conto le cognizioni militari, e la forza del braccio e il valore dell'animo, tengo più conto ancora della fedeltà dei principii, della costanza delle convinzioni, e in un soldato che combatte per la libertà credo e crederò sempre prima condizione per vincere la fede liberale.

Lasciatemi ripetere, o signori, che si tratta con questo emendamento di proclamare una politica dichiarazione che spanderà la sua luce su tutta questa legge, che fu dettata da così nobile intenzione.

Sia pure che nella sua pratica applicazione non sia per derivare da questa proclamazione un positivo e reale vantaggio.

Nella legge non è da accettarsi soltanto quello che reca una immediata utilità, vuolsi accogliere anche quello che giova colla maestà del precetto a spingere sulla via del progresso, e tali sono le poche parole che a voi raccomando; e quando pure questo emendamento altro non fosse che una professione di fede, la quale faccia manifesto all'Europa che noi facciamo solidaria la causa nostra della causa dell'umanità, avremo sempre meritato la riconoscenza di quei popoli, a cui essendo interdotta la libertà della parola, vedranno in noi gl'interpreti dei loro conculcati diritti.

Voi non dimenticaste, o signori, i primi giorni dell'ultima rivoluzione francese.

Usciva in quei giorni un manifesto dalla penna eloquente di Lamartine, nel quale si faceva sacramento che la Francia avrebbe sempre rispettata e difesa la nazionalità dei popoli. Sventuratamente la Francia non osservava religiosamente questo grande principio, e a lei toccherà renderne conto alle nazioni ed a sè medesima; ma frattanto quella splendida parola suonava immortale, e fra tante apostasie il nome di Lamartine passerà incontaminato alla posterità.

Noi non abbiamo, è vero, 500 mila uomini come la Francia per difendere colle nostre armi i diritti delle nazioni europee, ma non per tanto faremo ai popoli manifesto che, se in Piemonte non sono grandi forze e grandi apprestamenti, sono grandi pensieri e magnanimi spiriti. Consacriamo, o signori, questo liberale principio, consacriamolo, e bene avremo meritato dalla causa della patria e dell'umanità (*Applausi.*)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Viene ora la proposta del deputato Bertolini:

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

(Dopo prova e controprova replicate la Camera adotta.)

Pongo ai voti l'intero articolo come fu emendato. Lo rileggo. (*Vedi sopra*)

Quelli che approvano quest'articolo così emendato vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora vengono in discussione due articoli d'aggiunta da farsi in fine della legge sotto i numeri 44 e 45. L'articolo 44 è proposto dalla Commissione, ed è così concepito:

« Le disposizioni della presente legge si applicheranno eziandio ai militari che dopo del 26 settembre 1849 furono collocati a riposo dal Governo senza loro spontanea domanda.

La parola è al relatore della Commissione.

PETITTI, relatore. Dopo che questa legge fu presentata dal Ministero al Parlamento per la riduzione operata nell'esercito, parecchi uffiziali vennero collocati a riposo dal Governo, senza che essi ne facessero spontanea domanda.

Il Governo, se non fosse stato stretto dalla necessità, avrebbe aspettato alcuni mesi a giubilare questi uffiziali, onde potessero gioire del beneficio di questa legge, e per altra parte gli uffiziali medesimi, per fruire appunto di tale vantaggio, s'erano astenuti dal provocare un tale provvedimento a loro riguardo.

Non sarebbe giusto adunque che questi individui avessero a soffrire per il fatto di circostanze indipendenti dalla loro volontà: quindi vi propongo di adottare l'articolo testè letto dal signor presidente.

CADORNA. Pregherei la Commissione a volermi indicare quale sarebbe la conseguenza dell'applicazione di quest'articolo, vale a dire, quale sia il numero di coloro che vennero collocati in riposo, e quale spesa importerebbe la sanzione di quest'articolo. Ciò per non votare senza cognizione di causa.

PETITTI, relatore. Devo dire che io non lo so.

TECCHIO. Nell'articolo testè letto si parla di tutti quelli che sono stati collocati a riposo senza spontanea loro domanda. Ora, nella supposizione che fosse stato messo a riposo un individuo senza domanda bensì, ma per demerito, dovrebbe tuttavia a lui venire applicato il beneficio di questa legge? L'escludere quel solo caso, quello cioè della spontanea sua domanda, parrebbe includere tutti gli altri, cioè si stabilirebbe che per qualunque altro motivo venga un ufficiale messo a riposo, stando a questa legge, avesse a godere dei benefici accennati in quest'articolo.

DABORMIDA. Io credo che quest'articolo non debba concernere che alcuni pochi uffiziali messi a riposo dopo la guerra per incapacità fisica di continuare il servizio attivo, che premeva di giubilare per dare i loro posti ad uffiziali più atti, dei quali havvi grandissima eccedenza dopo le fatte diminuzioni.

Io credo che a simili giubilati siasi dato un affidamento, affidamento che io sono persuaso non venne dato a chi poté esser messo in riposo per demerito.

Prego il signor ministro di voler dichiarare se le spiegazioni da me date sono esatte.

DI PETTINENGO, commissario regio. Precisamente nel senso esposto ora dal deputato Dabormida, come ho avuto